

**A tutti i fornitori di beni e servizi
della GISEC S.p.A.**

Oggetto: *white list* contro le infiltrazioni mafiose - Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

Con riferimento all'oggetto si evidenzia all'attenzione delle SS.VV. che presso le Prefetture competenti per territorio, sono istituiti gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (**c.d. *white list***) così come previsto dalla seguente normativa:

- Legge 6/11/2012, n. 190;
- D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013;
- D.L. 90 del 24 giugno 2014;
- Legge n. 114 del 11/08/2014 di conversione del D.L. 90/2014.

L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria (fatto salvo quanto precisato nel prosieguo), soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:

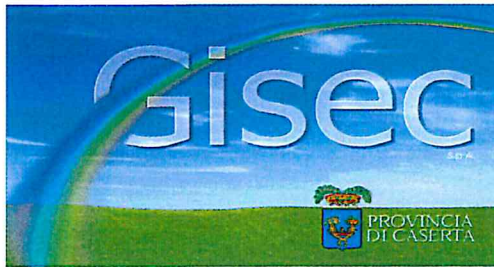
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Le attività imprenditoriali iscrivibili negli elenchi prefettizi sono quelle espressamente individuate nel comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporto per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

La Prefettura competente è quella della Provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale. Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura è quella della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 c.c.; se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura è quella nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.



ISCRIZIONE

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura competente, specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione. Le modalità di iscrizione sono reperibili presso il sito web della prefettura competente.

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO

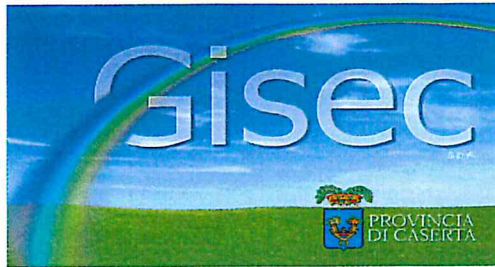
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.

Orbene ciò premesso corre l'obbligo di rammentare alle SS.VV. che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legge n. 90/2014 e relativa legge di conversione, si è provveduto alla sostanziale riscrittura del comma 52 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012, introducendo, altresì, un comma 52 bis.

Il testo vigente delle richiamate previsioni normative è il seguente:

*“52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è **obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori**. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.*

13



"52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta."

Il comma 2 del sopra menzionato articolo 29 dispone come in appresso:

" In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'[articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011](#), per le attività indicate all'[articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012](#), procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'[articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011](#). In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo".

Alla luce delle specificate coordinate normative, e delle circolari emanate dal Ministero dell'Interno, appare del tutto evidente che, con riferimento esclusivo agli affidamenti relativi ad attività sensibili quali quelle contemplate dal comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012, l'iscrizione alla *white list*, ovvero l'avvenuta presentazione della relativa istanza sino al 24 giugno 2015, costituisca *condicio sine qua non* per procedere alla stipula del relativo contratto, con la conseguenza che il predetto adempimento muta la propria natura divenendo, dal punto di vista sostanziale, obbligatorio e non più facoltativo.

In relazione a quanto sopra esposto la GISEC SpA invita le SS.VV. ad adeguarsi, ove ve ne fosse la necessità, a quanto previsto dallo *ius superveniens*, con particolare riferimento all'eventuale presentazione della domanda di iscrizione nella *white list*.

Cordiali saluti

L'Amministratore Unico

Dott. Donato Madaro